



COMUNE DI LODRINO

Provincia di Brescia

Codice Ente: 10390

DELIBERAZIONE N. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	NOMINA REVISORE DEI CONTI - TRIENNIO 2019/2021
----------	--

L'anno **duemiladiciannove** addì **cinque** del mese di **febbraio** nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore **20.30** nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il **Consiglio Comunale**, in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Carica	Presente/Assente
1.	BETTINSOLI ISIDE	SINDACO	P
2.	BETTINSOLI BRUNO	VICE SINDACO	P
3.	AMBROSI MAURO	CONSIGLIERE	P
4.	PEDERSOLI ALBERTO	CONSIGLIERE	P
5.	FIORI CRISTINA	CONSIGLIERE	P
6.	FREDDI KATIUSCIA	CONSIGLIERE	P
7.	BETTINSOLI SIMONE	CONSIGLIERE	P
8.	BETTINSOLI ROBERTA	CONSIGLIERE	P
9.	AMBROSI TIZIANA	CONSIGLIERE	P
10.	BETTINSOLI ROBERTO	CONSIGLIERE	A
11.	BETTINSOLI CLAUDIO	CONSIGLIERE	P

Assiste il Segretario comunale: **DOTT. LORENZI ALBERTO**

Il Signor **BETTINSOLI ISIDE** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) , approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;

Visto l' art. 3, D.L. n. 174 del 2012 che ha apportato alcune modifiche agli artt. 234, 236 e 239 , D.Lgs. n. 267 del 2000 (cd. TUEL) che disciplinano il ruolo e le funzioni dell'organo di controllo negli enti locali. All'art. 234 del TUEL viene previsto che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri.

Richiamati in particolare:

- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'art. 235, comma 1, il quale dispone che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità ed è rieleggibile per una sola volta

Atteso che "(...) Sulle modalità di scelta della figura di collaboratore, la normativa non prevede alcun criterio selettivo, salvo richiamare la necessità del possesso dei requisiti per accedere alla funzione di revisore degli enti locali. Il rinvio all'art. 234 comma 2 mutua, in sostanza, i requisiti di professionalità che deve possedere il collaboratore, senza porre altre condizioni soggettive limitative all'assunzione dell'incarico, salva la necessità di rispettare attentamente le norme sull'incompatibilità ed inconfiribilità di cui all'art. 236 del Tuel, nonché i limiti previsti per l'affidamento dell'incarico di revisore contabile di cui all'art.238 del Tuel." (Tratto da: "Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali, "Atto di orientamento sul collaboratore dell'organo di revisione economico-finanziario ai sensi dell'art. 239, comma 4, del Tuel", 12 marzo 2018)

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 52 in data 23 dicembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato eletto l'organo di revisione economico-finanziaria per il periodo triennale previsto dall'art. 235 del testo unico enti locali D. lgs. N. 267/2000

Considerato che detto incarico di Revisore unico del Comune, ulteriormente prorogabile di 45 giorni, ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444), è scaduto e occorre provvedere alla nomina dell'organo di revisione.

Richiamati:

- l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il

termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);

- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il *Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario* con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;
- il Decreto Ministero dell'Interno del 6 novembre 2013 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE Modalità e termini per l'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali - Anno 2014 – Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti

Considerato che la popolazione del Comune di Lodrino alla data del 31 dicembre 2018 risulta essere di 1674 abitanti e che pertanto si procede alla nomina del Revisore unico.

Visto il verbale di sorteggio del Revisore dei Conti protocollo Prefettura Brescia – enti locali – elettorale – AREA II – Uscita n. 0057010 del 17/12/2018 protocollo del comune di Lodrino n. 6269 del 18/12/2018 (BS), effettuato presso la Prefettura di Brescia il giorno 17/12/2018 alle ore 09.00 dal quale risulta che il nominativo primo estratto designato per la nomina di revisore dei conti sia quello di Mariella Alfonso Michele Mario, la prima riserva estratta e' Donati William e la seconda riserva estratta e' Berva Paola.

Visto la mail del dott. Mariella Alfonso Michele Mario, protocollata al n. 527 del 30/01/2019, nella quale per impegni sopravvenuti ed inderogabili, comunica la NON disponibilità all'incarico.

Ritenuto, perciò, di passare alla prima riserva estratta identificato nel dott. Donati William.

Vista la nota di accettazione alla carica di revisore dei conti trasmessa dal dr. Donati William in data 30 gennaio 2019 pervenuta al protocollo del comune di Lodrino n. 550/2019 del 31 gennaio 2019 di accettazione della carica per l'onorario annuo di € 4.150,00 oltre a contributi previdenziali ed Iva .

Visto l'art. 241, ultimo comma, del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che il compenso spettante al Revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina.

Viste le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori elencate nell'art. 236 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000.

Visto l'art. 241, ultimo comma, del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che il compenso spettante al Revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina.

Atteso che il Decreto ministeriale 21 dicembre 2018 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 gennaio 2019, n. 3 - Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali. - stabilisce un aumento: a) di circa il 20% per la generalità degli enti locali per il recupero dell'inflazione maturata nel periodo 2005/2018;

b) di circa il 30% negli enti locali con più di 5mila abitanti per compensare l'aumento dei compiti via via attribuiti ai revisori.

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2018 del seguente tenore:

"Art. 1

1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane e' pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, con le seguenti maggiorazioni:

a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto;

b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto.

2. Le maggiorazioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro.

3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo. “

Art. 2

1. I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.

Art. 3

1. Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi.

2. Le modalita' di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilita' sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attivita' dell'organo di revisione.

3. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove cio' si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.

Art. 4

1. I limiti massimi, di cui agli articoli 1 e 2, del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali decorrono dal 1° gennaio 2019.

Tabella A - Compenso annuo € 4.150,00 per comuni nella fascia da 1.000 a 1.999 abitanti

- Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Sicilia, con la Delib. 9 ottobre 2015, n. 272, nell'affrontare la complessa questione della quantificazione dei compensi ai revisori dei conti negli enti locali, ha affermato che tale compenso deve rispettare i canoni di ragionevolezza e adeguatezza che siano in relazione con le funzioni svolte dall'organo di revisione, fermo restando che la normativa civilistica non impone minimi tariffari inderogabili.
- Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia, sentenza n. 81, del 12 marzo 2018: in merito al compenso per i revisori dei conti negli enti locali non è previsto dalla normativa un limite minimo ma solo limiti massimi del compenso, in relazione ai criteri stabiliti dal D.M. 20 maggio 2005. (cfr. deliberazione 28 giugno 2017, n. 16/SEZAUT/2017/QMIG).
- Corte dei conti (Sezione regionale di controllo per la Lombardia – sentenza 103/2017/QMIG) secondo la quale: «L'esigenza di mantenere ancorato il compenso dei revisori alla professionalità e alla responsabilità richiesta, porta a ritenere che, nel sistema delle fasce demografiche introdotte dalla legge, sia ravvisabile non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo, individuabile nel limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore.....»
- Dal 1° gennaio 2018 i compensi dell'organo di revisione non sono più soggetti al taglio del 10 per cento. Non è stata infatti inserita nella manovra di bilancio 2018 la proroga della stretta ai «costi della politica» avviata con l'articolo 6, comma 3 del Dl 78/2010, che stabiliva, con decorrenza 1° gennaio 2011, la riduzione automatica del 10%, rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e

controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione è composto:

- a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
- b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- c) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- d) da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a quanto indicato dall'art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000;
- e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l'esercizio delle funzioni presso istituzioni dell'ente.

Atteso che il taglio del 10% dei compensi spettanti al revisore non viene più applicato, a seguito dello spirare del termine fissato al 31/12/2017 dall'art. 13, comma 1, D.L. n. 244 del 2016. Tanto in quanto dalla delibera di nomina si evince in modo inequivocabile la volontà dell'amministrazione deliberante di fissare il compenso dell'organo di revisione nella misura prevista dal D.M. del 2005 per la fascia demografica del Comune in esame, alla quale misura è stata successivamente applicata la riduzione prevista dal D.L. n. 78 del 2010. Il venir meno delle prescrizioni normative ivi previste, così come da ultimo prorogate dal citato art. 13, comporta quindi la riespansione del compenso ai livelli precedenti alla riduzione ex lege.

Corte dei conti-Toscana, Sez. contr., Delib., 14 novembre 2018, n. 76

*“(…) Come sottolineato dalla Sezione delle Autonomie “Dal tenore letterale delle citate disposizioni risulta evidente che il legislatore ha inteso riconoscere non solo un adeguato corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni di revisione, ma perseguire, anche, finalità di contenimento delle spese negli enti locali; la riduzione dei costi di funzionamento degli organi di controllo interno avviene, pertanto, attraverso la predeterminazione del tetto massimo del compenso base sulla scorta di criteri oggettivi, la previsione di eventuali incrementi solo in ragione di una estensione dell’incarico e la limitazione percentuale dei rimborsi per spese di viaggio e altro. Ad evitare che in corso di rapporto si possano verificare variazioni incrementali con maggiori oneri, il comma 7 dell’articolo in esame prescrive che **“l’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”** (deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG). Ad avviso della Sezione delle Autonomie, inoltre, “la sussistenza di specifiche indicazioni normative circa le modalità di predeterminazione dei compensi e dei rimborsi, se valgono a circoscrivere l’autonomia negoziale delle parti, non intaccano, tuttavia, la natura convenzionale del rapporto che viene ad instaurarsi tra il revisore e la Pubblica amministrazione (arg. Sez. Aut. delib. n. 11/2016/QMIG e, in tal senso, anche Sezione regionale di controllo per il Veneto delib. n. 355/2016/PAR). Anche le modalità di scelta del revisore dei conti per gli enti locali, attraverso il meccanismo di cui all’art. 16, comma 25, del d.l. n. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011 (“i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili …”) non incidono sull’assetto privatistico del rapporto, trovando la propria ratio nella necessità di garantire la professionalità e indipendenza dei prescelti nell’esercizio delle rilevanti funzioni del controllo” (deliberazione n. 16 cit.). Successivamente, con l’art. 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010, il legislatore aveva disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, fossero automaticamente ridotti del 10 per*

cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Tale norma, ispirata a criteri di contenimento della spesa pubblica, è stata pacificamente ritenuta applicabile anche all'organo di revisione contabile degli enti locali (si veda ad esempio Sezione controllo Veneto n. 355/2016 e precedenti ivi richiamati). Come noto, il termine originario del 1 gennaio 2011 è stato prorogato più volte dal legislatore, in ultimo dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 244/2016, con cui è stata disposta l'estensione della disciplina recata dall'art. 6 citato fino al 31 dicembre 2017.(...)

Corre l'obbligo evidenziare che il Consiglio può in ogni caso deliberare compensi inferiori rispetto a quelli indicati nel D.M. del 2005, il quale – invero – fissa gli importi massimi che l'ente può riconoscere ai propri revisori. Del resto, la Sezione delle Autonomie ha come noto affermato il principio per cui "... risulta palese che il legislatore non ha inteso stabilire un tetto minimo al compenso dei revisori, privilegiando, da un lato, l'interesse dell'ente ad una prestazione qualificata, garantita dalle modalità di scelta del revisore e, dall'altro, quello al contenimento della spesa pubblica mediante limiti massimi al corrispettivo; viceversa, l'interesse dei revisori ad evitare vulnus alla propria professionalità - derivanti da remunerazioni troppo contenute - e a scongiurare effetti distorsivi nonché potenziali disparità di trattamento, trova tutela nelle richiamate norme di carattere generale che stabiliscono criteri e principi di adeguatezza applicabili alla fattispecie in esame ed a cui l'ente deve attenersi" (deliberazione n. 16 cit.). Si consideri altresì che l'ente locale dispone di ampia discrezionalità nella determinazione del compenso dei revisori, seppur nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 241 citato e del D.M. del 2005."

Di recente, il comma 6-bis, art. 241 TUEL, introdotto dall'art. 19, comma 1-bis, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha previsto una specifica limitazione all'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio sostenute dai componenti dell'Organo di revisione, rimborso che, se dovuto, non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi; tale norma, come suggerisce il titolo dell'intero art. 19, è tesa alla riduzione dei costi nei comuni,

ATTESO CHE:

- con Delib. 15 ottobre 2015, n. 329, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha chiarito che ai revisori negli enti locali il rimborso per le spese sostenute nell'espletamento dell'incarico sono dovute indipendentemente dal fatto che sia stato approvato, o meno, un regolamento comunale che ne dispone le modalità. Il tetto del rimborso spese deve ritenersi fissato nel limite del 50% dei compensi loro erogati nel corso dell'anno.

Per i giudici contabili il rimborso al revisore non rappresenta una scelta rimessa all'apprezzamento discrezionale delle singole amministrazioni comunali, ma un obbligo previsto dalla normativa vigente; l'indennizzo delle spese sostenute dal revisore se risiede in un altro Comune è sempre dovuto; per i giudici contabili la norma contenuta, tra l'altro nel D.Lgs. n. 267 del 2000, ha carattere tassativo e deve essere rispettata.

- Fatte salve variazioni normative intervenute in argomento, in base all'art. 241, comma 7, TUEL, e all'art. 3, D.M. Interno 20 maggio 2005, i criteri di determinazione del rimborso delle spese di viaggio dei revisori dei conti degli enti locali non possono essere variati, in corso di rapporto, in virtù di atti amministrativi adottati dallo stesso ente locale.

Corte dei conti-Liguria, Sez. contr., Delib., 30 novembre 2016, n. 95

- Corte dei Conti Lombardia Sez. contr. Delib., 01/08/2017, n. 228

Per la determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo di revisione, ex D.M. Interno 20 maggio 2005, il limite massimo della fascia demografica inferiore non può costituire il limite minimo della fascia demografica superiore, atteso che le disposizioni sul compenso dei revisori non prevedono limiti minimi. **Ai componenti dell'Organo di revisione residenti in altro comune spetta il rimborso delle spese di viaggio per la presenza necessaria/richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni.** Il predetto rimborso va riconosciuto anche se non espressamente previsto all'atto del

conferimento dell'incarico, salvo una diversa e contraria pattuizione intervenuta tra le parti. Non ricorrendo tale ultima circostanza, il Comune istante, per adeguarsi alle previsioni di legge, potrà prevedere il rimborso di uno specifico onere di trasferta a favore dei revisori residenti fuori dal territorio comunale con decorrenza dall'inizio dell'incarico, sempre con riferimento a spese effettivamente sostenute e, come tali, debitamente documentate e, in ogni caso, entro i limiti stabiliti dall'art. 241, comma 6-bis, TUEL.

Ritenuto di determinare, ai sensi del DM 21 dicembre 2018 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 gennaio 2019, n. 3 in € 4.150,00 annui oltre a spese, IVA e CNPAIA di legge il compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti.

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 ottobre 2012 che ha determinato l'entità e le modalità di versamento degli oneri in misura fissa previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti e dei relativi regolamenti attuativi e il decreto del medesimo Ministero 24 settembre 2012 che ha istituito la Commissione centrale per i revisori contabili.

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti favorevoli n 10 astenuti n. 00 contrari n. 00 resi in forma palese dai presenti aventi diritto per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all'art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 per il triennio 2014/2016 il Dott. Donati William , indicato nel verbale di sorteggio in premessa menzionato protocollo Prefettura Brescia – enti locali – elettorale – AREA II – – Uscita n. 0057010 del 17/12/2018 e protocollo del comune di Lodrino n. 6269 del 18/12/2018 (BS), effettuato presso la Prefettura di Brescia il giorno 17/12/2018 alle ore 09.00, come prima riserva estratta e vista la rinuncia del primo revisore estratto dott. Mariella Alfonso Michele Mario .
- 2) di stabilire che l'incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3) di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell'art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- 4) di determinare il compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti in € 4.150,00 annui oltre a spese, IVA e contributi di legge e al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza presso l'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni determinato secondo l'indennità chilometrica in misura pari a 1/5 del costo del carburante al chilometro, ai sensi dell'art. 241 del d.Lgs. n. 267/200, del D.M. 21 dicembre 2018 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 gennaio 2019, n. 3 .
- 5) Di dare atto che la spesa sarà opportunamente previsista nel Bilancio di Previsione 2019/2021 e che il responsabile del servizio finanziario adotterà l'impegno di spesa con proprio provvedimento.
- 6) di stabilire che il Revisore avrà diritto al rimborso delle spese per i viaggi effettivamente sostenuti nella misura di 1/5 del costo del carburante al chilometro.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere
con voti favorevoli n.10 astenuti n.00 e contrari n.00 su n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

ATTESTAZIONI E PARERI

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/la sottoscritto/a Marcello Pintossi, responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, **attesta la regolarità tecnica/finanziaria** della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
Marcello Pintossi

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to *BETTINSOLI ISIDE*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *DOTT. LORENZI ALBERTO*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per **15** giorni consecutivi a partire dal **13.02.2019**

Reg. Pubblicazioni Nr.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to *MARCELLO PINTOSI*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' diventata esecutiva in data in data **10.03.2019**, per decorrenza del decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio (*art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267*).
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (*art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267*).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *DOTT. LORENZI ALBERTO*

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

11.02.2019

IL FUNZIONARIO
P. Rossi M. Rossi